

From: [PIergio Beccari](#)
To: [COMP VBER REVIEW](#)
Cc: [COMP GREFFE ANTITRUST](#)
Subject: HT.6179 - submission from an organisation
Date: mercredi 15 septembre 2021 21:02:27

ADIRA è l'Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, costituita nel 2004 su iniziativa di un gruppo di operatori del settore.

ADIRA è una Associazione indipendente e senza fini di lucro il cui ruolo é rappresentare e difendere gli interessi della categoria dei Distributori Indipendenti presso le Istituzioni Italiane ed Europee.

ADIRA opera dal 2004 avendo sempre come obiettivo prioritario quello di unire tutti i distributori indipendenti che condividono le sue idee e i suoi valori, a prescindere dalle loro dimensioni.

ADIRA è membro di FIGIEFA, la Federazione Internazionale dei distributori dell'aftermarket indipendente (IAM).

ADIRA accoglie con favore il progetto di esenzione per categoria delle restrizioni verticali (VBER).

Un porto sicuro per gli accordi di distribuzione e linee guida dettagliate sono nel migliore interesse dei distributori all'ingrosso, che ADIRA rappresenta.

Tuttavia, la bozza della VBER analizzata non riflette le caratteristiche specifiche della distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, o del mercato post-vendita automobilistico in generale.

È quindi necessario che la futura VBER sia integrata da uno strumento che si occupi di queste caratteristiche specifiche, cioè un successore del Regolamento 461/2010 (MVBER).

ADIRA nella sua affiliazione a FIGIEFA ha contribuito alle consultazioni pubbliche su questo strumento settoriale (<https://www.figiefa.eu/new-automotive-block-exemption-regulation/>).

L'accesso a una gamma completa di pezzi di ricambio per i cittadini europei assicura che prodotti complessi e costosi possano essere riparati e mantenuti, piuttosto che scartati prematuramente.

Le parti di ricambio contribuiscono quindi a un'economia sostenibile e, nel caso dei ricambi automobilistici, a una mobilità accessibile.

Al contrario la bozza della VBER finora non affronta gli obiettivi di sostenibilità; le future regole sulle restrizioni verticali (almeno per quanto riguarda i pezzi di ricambio automobilistici), dovrebbero comunque garantire il più ampio accesso possibile ai pezzi di ricambio.

La bozza della VBER da sola non sarebbe sufficiente a raggiungere questi obiettivi; le clausole hard-core specifiche del settore sono ancora necessarie:

- La VBER non include una restrizione hard-core come l'Art. 5 (a) MVBER, che sostiene che tutti i pezzi di ricambio necessari per un particolare lavoro di manutenzione o riparazione siano disponibili per un riparatore indipendente. Secondo il VBER, un risultato simile potrebbe essere raggiunto se il termine "utente finale" nell'Art. 4(c) fosse definito come comprendente i fornitori di servizi che acquistano pezzi da installare durante la riparazione o la manutenzione.

- La VBER non protegge sufficientemente la disponibilità di parti direttamente dai fornitori di componenti. L'art. 5 (b) del MVBER è ancora meglio concepito per proteggere la concorrenza nei mercati dei pezzi di ricambio, in quanto copre le vendite sia agli operatori indipendenti che a quelli autorizzati del mercato post-vendita. Esso copre anche le attrezzature per le officine. Al contrario, l'attuale Art. 4 (e) del VBER facilita solo le vendite ai riparatori indipendenti, ma esenta in blocco le restrizioni della capacità dei fornitori di componenti di vendere i propri prodotti come pezzi di ricambio ai fornitori di servizi a contratto. Tuttavia, ADIRA accoglie molto

favorevolmente la proposta di inserire il termine "grossisti" nella bozza dell'Art. 4 (e) VBER così come la guida al paragrafo 231 della bozza delle Linee Guida. La nuova formulazione serve a proteggere le vendite da un fornitore di apparecchiature originali a grossisti indipendenti, ed è un passo nella giusta direzione.

- La VBER tace sulla capacità di un fornitore di componenti di applicare il proprio logo. Al contrario, l'art. 5 (c) del MVBER impedisce al produttore di veicoli di limitare la capacità dei suoi fornitori di componenti di apporre in modo visibile il proprio marchio o logo sui prodotti forniti.

ADIRA accoglie con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare linee guida riviste e riconosce gli utili chiarimenti che il progetto di linee guida offre.

Tuttavia, la bozza delle linee guida non affronta questioni importanti attualmente identificate nelle linee guida supplementari specifiche del settore, che continuano ad essere necessarie:

- Solo le linee guida supplementari (al paragrafo 69) sottolineano che i fornitori non possono condizionare le garanzie all'assistenza o alla riparazione dei loro prodotti da parte di rivenditori in franchising o con parti specifiche.

- Solo le linee guida supplementari (al paragrafo 62) sottolineano che le informazioni tecniche necessarie per la riparazione o la manutenzione dovrebbero essere disponibili per gli operatori dell'aftermarket.

Per quanto riguarda la doppia distribuzione, ADIRA accoglie con favore il riferimento ai grossisti e agli importatori nella bozza dell'Art. 2(4) VBER.

Tuttavia, data la rilevanza pratica della doppia distribuzione, sarebbe opportuno ricevere ulteriori indicazioni sulle situazioni in cui la quota di mercato è compresa tra il 10-30%.

La questione dello scambio di informazioni nella doppia distribuzione è particolarmente urgente nei settori ad alta tecnologia come quello automobilistico, quindi la Commissione dovrebbe offrire chiarezza fin dall'inizio (cioè nel VBER, piuttosto che rinviare al meno avanzato processo orizzontale (H)BER).

In particolare, la Commissione potrebbe utilizzare le future linee guida verticali per chiarire quali tipi di comunicazioni, in particolare per quanto riguarda i prezzi o le pratiche di sconto, tra un produttore impegnato nella doppia distribuzione e i suoi grossisti sarebbero considerati legittimi ai sensi dell'articolo 101(1) del TFUE o in violazione dello stesso.

FIGIEFA ritiene che questo chiarimento sia particolarmente importante in considerazione di: (i) l'esclusione, nell'articolo 2(6) del progetto di VBER, delle restrizioni relative agli oggetti dall'ambito di applicazione dell'esenzione per doppia distribuzione; e (ii) il fatto che il paragrafo 87 del progetto di linee direttrici afferma che l'esenzione per doppia distribuzione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo.

Inoltre, la quota di mercato di cui al par. 344 della bozza delle linee guida dovrebbe essere aumentata al 10%. Infine, e al fine di migliorare la certezza del diritto, la Commissione potrebbe voler espandere ulteriormente i principi di cui ai paragrafi 195, 206, 221, 226, 226 e 226. 195, 206, 221, 226, 339-344 del progetto di linee guida e includere ulteriori esempi per garantire che le imprese possano applicare i principi.

--

Avv. Piergiorgio Beccari
Studio Legale Binelli Beccari
Via Santa Agnese n. 8 - 46100 MANTOVA (MN)
Tel.: 0376 - 288659 / Fax: 0376 - 382041 / Cell.: 347 - 1457040
E-mail: beccari.piergiorgio@alice.it / PEC:
piergiorgio.beccari@mantova.pecavvocati.it